

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2019  
464/2019/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE E DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE GIORNALIERI SUL CONFINE CON IL MONTENEGRO, A VALERE DALL'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1087<sup>a</sup> riunione del 12 novembre 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (EU) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 714/2009 (di seguito: regolamento 943/2009);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, del 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo del 6 febbraio 2010);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 26 (di seguito: legge 115/2015);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- il decreto interministeriale 239/EL-189/148/2011 del 29 marzo 2018 (di seguito: decreto n.239/EL-189/148/2011);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- il parere dell’Autorità 701/2016/I/eel dell’1 dicembre 2016 (di seguito: parere 701/2016/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 338/2018/I/eel del 14 giugno 2018, riguardante l’aggiornamento del parere 701/2016/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 275/2019/I/eel del 25 giugno 2019, riguardante l’aggiornamento del parere 701/2016/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 421/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 421/2019/R/eel);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 290/ML/7/2019 del 5 settembre 2019 (di seguito: decreto 290/ML/7/2019);
- il Trattato istitutivo della Comunità Energetica del Sud-Est Europa (di seguito: Comunità dell’Energia), del 25 ottobre 2005 (di seguito: Trattato);
- il *Procedural Act* del Gruppo Permanente di Alto Livello della Comunità dell’Energia, del 21 giugno 2012, che stabilisce le regole per l’adozione dei Codici di Rete e degli Orientamenti previsti da regolamenti e direttive dell’Unione Europea nella Comunità dell’Energia (di seguito: *Procedural Act*);
- il documento per la consultazione di TERNA e CGSE, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Italy - Montenegro Border*, dell’1 luglio 2019 (di seguito: proposta per le *Forward Allocation Rules*);
- il documento per la consultazione di TERNA e CGSE, *Rules for Daily Allocation on Italy - Montenegro Border* dell’1 luglio 2019 (di seguito: *Daily Allocation Rules*);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 4 ottobre 2019 (prot. Autorità 25504 del 7 ottobre 2019, di seguito: comunicazione 7 ottobre 2019)
- la lettera dell’Autorità a Terna del 4 novembre 2019, prot. Autorità n. 28661 del 4 novembre 2019. (di seguito: lettera 4 novembre 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Montenegro è tra le Parti Contraenti che hanno stipulato con l’Unione Europea il Trattato che istituisce la Comunità Energetica del Sud-Est Europa;
- l’articolo 10 del Trattato prevede che le Parti Contraenti si impegnino a dare attuazione all’acquis communautaire in materia di energia, così come definito dall’allegato I al Trattato stesso che include, tra gli altri, la direttiva 2009/72/CE (ora direttiva 944/2019) e il regolamento (CE) 714/2009 (ora Regolamento (UE) 943/2019);
- il Regolamento (UE) 943/2019 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e fissa, tra l’altro, norme per l’allocazione della capacità e la gestione della

congestione relative alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica; a tal fine il regolamento (UE) 943/2019 prevede l'adozione, da parte della Commissione Europea, di Codici di Rete e Linee Guida, in particolare:

- il regolamento CACM, adottato ai sensi del regolamento (CE) 714/2009, stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ed individua nel *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero la modalità di allocazione della capacità di trasmissione transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea in riferimento all'orizzonte temporale giornaliero e infragiornaliero;
- il regolamento FCA, adottato ai sensi del regolamento (CE) 714/2009, stabilisce orientamenti in materia di allocazione di lungo termine della capacità;
- i Codici di Rete e le Linee Guida di cui al precedente alinea formano parte dell'*acquis communautaire* in materia di energia e devono essere adottati dalla Comunità dell'Energia, eventualmente con opportuni adattamenti, su proposta della Commissione Europea, in conformità alle procedure stabilite dal *Procedural Act*;
- la Commissione Europea non ha ancora proposto l'adozione del regolamento CACM e del regolamento FCA nel quadro giuridico delle Parti Contraenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con decreto 239/EL-189/148/2011 è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte di Terna, del tratto ricadente in territorio italiano del collegamento HVDC 500 kV "Italia-Montenegro" ed opere accessorie (di seguito: progetto di interconnessione "Villanova-Lastva");
- da ultimo, con la deliberazione 275/2019/I/eel, l'Autorità ha confermato il parere favorevole rilasciato al Ministro dello Sviluppo Economico nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al parere dell'Autorità 701/2016/I/eel, al rilascio alla società Monita Interconnector S.r.l. (costituita da Terna e il cui capitale sociale è detenuto al 95% dalla stessa Terna e al 5% da Terna Rete Italia) di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi della durata di 10 anni per una capacità di importazione e esportazione pari a 200 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione "Villanova-Lastva" spettante al sistema elettrico italiano;
- l'esenzione di cui al punto precedente è stata rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 290/ML/7/2019;
- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l'Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;

- con la deliberazione 421/2019/R/eel, l’Autorità ha approvato gli schemi di contratto commerciale e di contratto tecnico-operativo predisposti ai sensi della deliberazione 701/2016/I/eel;
- ulteriori disposizioni in materia di gestione delle interconnessioni, con particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione alle procedure di allocazione e alle regole di nomina dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto, sono riportate nelle *Congestion Management Rules* predisposte da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- TERNA e CGES, in qualità di gestori di rete interessati, hanno posto in consultazione, nel mese di luglio 2019:
  - la proposta di *Forward Allocation Rules* recante le regole di allocazione dei diritti di lungo termine (di seguito: LTTR) relativi al confine tra Italia e Montenegro a partire dall’anno 2020;
  - la proposta di *Daily Allocation Rules* recante le regole di allocazione dei LTTR relativi al confine tra Italia e Montenegro a partire dall’anno 2020;
- le proposte di cui al precedente alinea hanno riguardato:
  - i requisiti di partecipazione, le garanzie, le regole di svolgimento delle aste esplicite;
  - le regole di utilizzo, trasferimento e remunerazione dei diritti allocati;
  - le procedure di *fallback* e le regole di compensazione in caso di riduzione della capacità precedentemente allocata (*firmness*);
  - l’identificazione della piattaforma tramite la quale saranno allocati i diritti di trasmissione, proponendo alternativamente:
    - le società JAO che gestisce tra l’altro l’allocazione dei diritti sui confini italiani con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia. Più in generale JAO, dall’ottobre 2018, è stato identificato quale società gestore della Piattaforma di allocazione unica per tutti i TSO europei, conformemente a quanto previsto dal regolamento FCA;
    - la società SEE CAO, che attualmente gestisce l’allocazione su alcuni confini nell’area balcanica e, in particolare, opera su tutte le frontiere montenegrine;
- le proposte di cui ai precedenti alinea, aggiornate in esito al processo di consultazione, sono state trasmesse all’Autorità con la comunicazione 7 ottobre 2019 contestualmente alle risposte degli operatori i quali, in particolare:
  - risultano, in generale, favorevoli al meccanismo proposto (asta esplicita) per i differenti orizzonti temporali (annuale, mensile, giornaliero);
  - manifestano l’esigenza di trasparenza nella definizione dei calendari delle aste per il 2020;
  - suggeriscono di considerare, prospetticamente, l’esigenza di revisione delle regole di allocazione per tener conto, da un lato, della futura introduzione del *day ahead market coupling* sul confine Italia – Montenegro e, dall’altro,

- dell'evoluzione delle regole di *firmness* (dal prezzo d'asta al *market spread*, regola adottata sugli altri confini italiani);
- evidenziano orientamenti contrastanti in merito all'identificazione della piattaforma tramite la quale saranno allocati i diritti di trasmissione: sebbene alcuni operatori e associazioni abbiano indicato la preferenza per JAO, un numero non trascurabile di operatori attivi nei Balcani ha indicato di preferire l'affidamento a SEE CAO. Gli operatori evidenziano inoltre la preferenza verso l'identificazione di un unico gestore d'asta, piuttosto che affidare il servizio in parte a JAO ed in parte a SEE CAO;
  - nonostante l'impegno profuso dalle parti coinvolte, TERNA e CGES non sono state in grado di identificare una soluzione soddisfacente in merito all'identificazione dell'ufficio d'asta e pertanto, con la comunicazione 7 ottobre 2019, TERNA ha informato l'Autorità in tal senso.
  - tenuto conto degli esiti delle sopracitate consultazioni, con la lettera 4 novembre 2019 sono state inviate, a TERNA e CGES, le indicazioni, concordate tra le autorità di regolazione interessate, in merito all'identificazione dell'ufficio d'asta; nello specifico, ARERA e l'Autorità montenegrina REGAGEN:
    - hanno invitato i suddetti TSO ad identificare un unico ufficio d'asta per l'allocazione della capacità di trasmissione tra Italia e Montenegro, in importazione ed esportazione sui vari orizzonti temporali, e in particolare affidando il servizio:
      - transitoriamente, alla società SEE CAO per il primo periodo di operatività (2020 e 2021);
      - a regime, alla società JAO (per l'anno 2022 e successivi);
    - hanno previsto la possibilità di anticipare la soluzione di regime qualora le performance di SEE CAO dovessero risultare non soddisfacenti.

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione di regole pienamente armonizzate su tutti i confini italiani inclusi quelli con il Montenegro e l'identificazione di un unico ufficio d'asta per l'allocazione dei diritti di capacità rappresenterebbe l'opzione ottimale per assicurare una efficiente gestione commerciale della nuova capacità di trasmissione con il Montenegro;
- con riferimento alla scelta dell'ufficio d'asta, sia opportuno identificare, anche sulla base degli esiti delle consultazioni condotte da TERNA e CGES, una soluzione transitoria al fine di procedere all'allocazione dei diritti di trasmissione a partire dall'anno 2020 e per i primi due anni di esercizio dell'interconnessione, favorendo un'ampia partecipazione alle procedure d'asta anche da parte di soggetti oggi attivi nella sola area balcanica, secondo quanto concordato dall'Autorità e da REGAGEN e comunicato ai gestori di rete nella lettera 4 novembre 2019;
- con riferimento alle allocazioni di capacità su base giornaliera, l'implementazione di aste implicite sull'interconnessione non sia ad oggi possibile in quanto la borsa elettrica montenegrina entrerà in operatività solo nel corso del 2020 e che non sia

ipotizzabile nel breve periodo l'introduzione del *day ahead market coupling* sulla frontiera Italia – Montenegro;

- sia pertanto necessario ricorrere, almeno transitoriamente, all'allocazione esplicita della capacità trasfrontaliera anche per l'orizzonte temporale giornaliero;
- nelle more dell'adozione dei regolamenti CACM e FCA nel quadro legislativo delle Parti Contraenti, sia opportuno definire, sulla base del *framework* di collaborazione di cui all'Accordo intergovernativo 6 febbraio 2010, norme non discriminatorie di accesso e regole efficienti di allocazione della capacità di trasmissione e gestione delle congestioni tra Italia e Montenegro, anche tenendo in considerazione l'esenzione dalla disciplina di accesso di terzi di cui al decreto 290/ML/7/2019;
- sia, pertanto, opportuno:
  - verificare positivamente ed approvare le proposte di *Forward Allocation Rules* e *Daily allocation Rules* inviate da Terna con la comunicazione 7 ottobre 2019;
  - con riferimento alla identificazione dell'ufficio d'asta, chiedere a Terna di finalizzare le regole di cui al punto precedente in linea con quanto riportato nella lettera 4 novembre 2019;
  - chiedere a Terna di aggiornare e trasmettere all'Autorità le *Congestion Management Rules* ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11 affinché trovino applicazione anche all'interconnessione con il Montenegro

## **DELIBERA**

1. di verificare positivamente e approvare la proposta di *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Italy - Montenegro Border*, inviata da Terna con la comunicazione 7 ottobre 2019 nei termini di cui in motivazione;
2. di verificare positivamente e approvare la proposta di *Rules for Daily Allocation Rules on Italy - Montenegro Border*, inviata da Terna con la comunicazione 7 ottobre 2019, nei termini di cui in motivazione;
3. di richiedere a Terna di aggiornare e trasmettere all'Autorità le *Congestion Management Rules* ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11 affinché trovino applicazione anche all'interconnessione con il Montenegro;
4. di richiedere a Terna di segnalare tempestivamente all'Autorità ogni eventuale disservizio imputabile all'ufficio d'asta nell'ambito delle procedure di assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla frontiera Italia-Montenegro, indicando la natura del disservizio, gli impatti sulla gestione commerciale della capacità e le eventuali misure identificate per porvi rimedio;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.a.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*